



<b>STRUTTURA PROPONENTE</b>	Direzione Regionale: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA PRODUTTIVE Area: ATTIVITA' ESTRATTIVE E DEMANIO LACUALE		
Prot. n. _____ del _____ <b>OGGETTO: Schema di deliberazione concernente:</b> MCCUBO srl. Autorizzazione di attività di cava di materiale basaltico sita in località "Quarticillo", Comune di Anguillara Sabazia (RM) ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 17/2004.			
<b>ASSESSORATO PROPONENTE</b>	SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE		
<b>DI CONCERTO</b>	_____ IL DIRETTORE                      L' ASSESSORE                      IL DIRETTORE                      L' ASSESSORE		
<b>ALL'ESAME PREVENTIVO COMM.NE CONS.RE</b> <input checked="" type="checkbox"/>			
<b>COMMISSIONE CONSILIARE:</b>  <b>Data dell' esame:</b>  con osservazioni <input type="checkbox"/> senza osservazioni <input type="checkbox"/>		<b>VISTO PER COPERTURA FINANZIARIA:</b> <input type="checkbox"/>  IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO	
<b>SEGRETERIA DELLA GIUNTA</b>		<b>Data di ricezione: 15/10/2013 prot. 270</b>	
<b>ISTRUTTORIA:</b> _____ _____ _____ _____			
_____ IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		_____ IL DIRIGENTE COMPETENTE	
_____ IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA		_____ IL PRESIDENTE	

Oggetto: MCCUBO srl. Autorizzazione di attività di cava di materiale basaltico sita in località “Quarticillo”, Comune di Anguillara Sabazia (RM) ai sensi dell’articolo 30 della legge regionale 17/2004.

## LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell’Assessore allo Sviluppo Economico e Attività Produttive;

- Visto lo Statuto della Regione Lazio;
- Vista la legge regionale 18 febbraio 2002 n. 6 e successive modificazioni;
- Visto il Regolamento regionale 6 settembre 2002 n. 1 e successive modificazioni;
- Vista la Legge regionale 6 dicembre 2004 n. 17 concernente “disciplina organica in materia di cave e torbiere e successive modificazioni”;
- Visto il Regolamento regionale 14 aprile 2005 numero 5 di attuazione dell’articolo 7 della legge regionale 6 dicembre 2004 numero 17;
- Viste le norme a tutela della sicurezza sul lavoro all’interno del cantiere estrattivo e in particolare il Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, il Decreto Legislativo 25 novembre 1996, n. 624 e Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- Vista la Deliberazione del Consiglio Regionale 20 aprile 2011, numero 7 concernente: “Legge regionale 6 dicembre 2004, numero 17. Approvazione del Piano Regionale delle Attività Estrattive”, pubblicata sul Supplemento ordinario numero 134 del Bollettino Ufficiale della Regione Lazio numero 25 del 7 luglio 2011;
- Considerato che il Piano Regionale per le Attività Estrattive è da ritenersi uno strumento di pianificazione territoriale approvato definitivamente, ma non ancora operativo negli indirizzi di dettaglio in quanto, attualmente, in fase di definizione a livello provinciale secondo quanto disposto dalla L.R. 17/2004;
- Preso atto che in tale fase si applica il regime transitorio della legge regionale 6 dicembre 2004 numero 17 che pone in capo alla Regione Lazio il rilascio delle autorizzazioni per l’apertura di nuove cave e torbiere in caso di preminente interesse socio-economico sovracomunale;
- Vista la delibera di Consiglio Regionale numero 474 del 18 novembre 1998, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio numero 36 del 30 dicembre 1998, concernente “Disciplina delle domande di apertura di cave nuove e definizione dei parametri di valutazione del preminente interesse socio economico sovra comunale”;
- Visto il decreto legislativo 30 maggio 2008 numero 117 “Attuazione della Direttiva 2006/21CE relativa alla gestione dei rifiuti dell’industrie estrattive e che modifica la Direttiva 2004/35CE”;

- Vista la richiesta di autorizzazione, con relativi allegati, avanzata dalla Società MCCUBO s.r.l. in data 07 settembre 2009 e tesa all'ottenimento dell'autorizzazione di una nuova cava di basalto sita in località "Quarticillo", del Comune di Anguillara Sabazia (Roma) sui terreni individuati al foglio 27 partt. 40, 286, 289, 290, 292, 294, 546 del nuovo catasto terreni del Comune di Anguillara Sabazia (Roma);
- Preso Atto che la Società MCCUBO s.r.l. ha la piena disponibilità dell'area in forza di scritture private, in data 30 giugno 2012, registrata presso Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Roma 2 Aurelio – al n. 15755, serie 3 del 18/07/2012, e in data 2/09/2013 registrata presso Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Roma 2 Aurelio – al n. 18398, serie 3 del 06/09/2013, stipulate con il Sig. PAOLUCCI Alfio, nato a Cagli (PU) il 29/08/1931, residente in Bracciano (RM), Via S. Celso n. 19 cod. fisc. PLCLFA31M29B352G, proprietario dell'area individuata al Foglio 27, partt. 286, 289, 292, 294, 301 e la Sig.ra BONETTI Giovanna, nata a Bracciano (RM) il 08/04/1939, residente a Roma, Via Giovanni Giorgi n. 6, cod. fisc. BNTGNN39D48B114T, proprietaria del terreno individuato al Foglio 27, partt. 546, 40, 290, con decorrenza *"dall'effettivo inizio dell'escavazione, fatta salva la possibilità di concedere eventuali proroghe o rinnovi"*, per una durata convenzionale stabilita dalle parti in 10 (dieci) anni, con risoluzione del contratto *"ove l'autorizzazione non intervenga entro la data del 30/10/2015"*.
- Visto il Certificato di Destinazione Urbanistica rilasciato dal Comune di Anguillara Sabazia in data 03 settembre 2009, dal quale si evince che l'area interessata dal progetto estrattivo di cui trattasi, distinta in catasto al foglio 27, partt. 40, 286, 289, 290, 292, 294, 546, risulta avere la seguente destinazione urbanistica "Zona E I- agricola normale e successiva variante generale al P.R.G. adottata con delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 23 dicembre 2006;
- Vista la nota prot. MBAC-SBA-EM N. 9077 del 30/09/2009, con la quale la Soprintendenza per i beni archeologici dell'Etruria Meridionale, ha comunicato che *la zona denominata <<Quarticillo>>, non è gravata da alcun vincolo archeologico ...omissis... La lettura di superficie del terreno, inoltre, non ha individuato alcuna preesistenza antica ma solo materiale vulcanico, asportato dal banco roccioso durante l'attività di aratura "* e, quindi, non sussistono elementi ostativi ai lavori di coltivazione mineraria;
- Vista la nota prot. n. 178467 del 16 settembre 2009, acquisita agli atti regionali con prot. n.161725 del 24 settembre 2009 con la quale la Regione Lazio - Direzione regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli – Area 2S/25 - Valutazione Impatto Ambientale, ha determinato *l'esclusione delle opere dal procedimento V.I.A., alle condizioni dettate in attinenti prescrizioni;*
- Preso Atto dell'elaborato progettuale "relazione sull'interesse sovra comunale" aggiornamento ottobre 2009 redatto a firma del progettista dal quale si evince la sussistenza del preminente interesse socio economico sovra comunale nella iniziativa di nuova cava in argomento richiesta dalla Società MCCUBO s.r.l.;
- Vista la relazione istruttoria redatta dal funzionario regionale responsabile del procedimento, in data 15 dicembre 2009, nella quale si ravvisa la sussistenza del

preminente interesse socio economico sovra comunale per l'iniziativa di cava in esame, in quanto questa si riconosce negli elementi di valutazione contemplati nella D.C.R.L. n. 474/98 e precisamente in quelli contemplati ai punti a, c e d;

- Preso Atto che la Commissione Regionale Consultiva per le attività estrattive nella seduta n. 44 del 17 marzo 2010, ha espresso “ *parere favorevole per anni dieci all’apertura di una nuova cava di basalto in località <Quarticillo>, nel rispetto di tutti i pareri e/o nulla osta rilasciati dagli Enti preposti alla tutela di particolari valori protetti gravanti sull’area. Fissando inoltre una garanzia fidejussoria per un importo complessivo pari ad € 2.130.770,00 (duemilionicentotrentamilasettecentosettanta/00)*”;
- Visto il verbale della Conferenza di Servizi del 21 ottobre 2010 relativa alla definizione dell’istanza 7/09/2009 presentata dalla Società MCCUBO s.r.l. per l’apertura di una nuova cava di basalto sita in località “Quarticillo” in territorio del Comune di Anguillara Sabazia (RM);
- Visto il verbale della Conferenza di Servizi del 25 luglio 2011 relativa alla definizione della richiesta in esame;
- Preso Atto che in sede di conferenza dei servizi il Comune di Anguillara Sabazia ha espresso parere contrario richiamando la propria Deliberazione di Consiglio n. 48 del 23 dicembre 2006 di variante generale al Piano Regolatore Generale Comunale con pianificazione urbanistica a zona D2 attività artigianale e PR servizi privati di parte dell’area interessata dal progetto;
- Considerato che, per quest’ultimo aspetto, è stato chiesto il parere alla competente Direzione Regionale Territorio e Urbanistica;
- Vista a tal proposito la nota n.°301899/2011 del 23 gennaio 2012 dell’Area Urbanistica e Copianificazione Comunale Roma capitale e Provincia della predetta Direzione Regionale avente ad oggetto “richiesta di chiarimento circa la compatibilità urbanistica concernente l’istanza di autorizzazione”, con la quale si comunica che le norme di salvaguardia della variante urbanistica adottata dall’Amministrazione Comunale di Anguillara Sabazia sono scadute in data 23 dicembre 2011;
- Considerato che pertanto possono essere autorizzate opere difformi alla variante ma comunque conformi allo strumento urbanistico vigente fino all’approvazione definitiva della variante adottata;
- Considerato pertanto che il PRG del Comune di Anguillara Sabazia attualmente vigente, destina l’area interessata dal progetto ad uso agricolo e perciò compatibile con l’attività estrattiva;
- Vista la determina n. B02397 del 26 aprile 2012, con la quale è stato concluso il procedimento con provvedimento finale positivo per la definizione dell’istanza di apertura della nuova cava di basalto in località “Quarticillo” nel Comune di Anguillara Sabazia (RM);

Considerato che il progetto proposto dalla Soc. MCCUBO s.r.l. non contrasta con le linee guida del PRAE, come dichiarato dal progettista con lettera del 18 luglio 2012 e verificato dall'Ufficio regionale competente in materia;

Acquisito il parere vincolante ai sensi dell'art. 30 della L.R. 17/2004, espresso della VI Commissione Consiliare Permanente Ambiente, Lavori Pubblici, Mobilità, Politiche della Casa e Urbanistica nella seduta del 3.06.2014;

Acquisito il parere vincolante ai sensi dell'art. 30 della L.R. 17/2004, espresso della VIII Commissione Consiliare Permanente Agricoltura, Artigianato, Commercio, Formazione Professionale, Innovazione, Lavoro, Piccola e Media Impresa, Ricerca e Sviluppo Economico nella seduta del 3.06.2014;

### DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono parte integrante e sostanziale del presente atto, di autorizzare, ai sensi dell'art. 30 della legge regionale n.° 17/2004, la MCCUBO s.r.l., con partita I.V.A. e codice fiscale 09733821004, e con sede legale a Roma (RM) – Via Benedetto Croce, 68 - 00142, all'esercizio dell'attività estrattiva di basalto in località "Quarticillo" nel territorio del Comune di Anguillara Sabazia (RM), sui terreni individuati al foglio 27, partt. 40, 286, 289, 290, 292, 294, 546 del nuovo catasto terreni del Comune di Anguillara Sabazia (Roma), per una superficie complessiva pari a m<sup>2</sup> 114.288 nel rispetto della normativa vigente in materia e di tutte le condizioni e prescrizioni di seguito riportate

1. La durata della presente autorizzazione è pari ad anni 10 (dieci) decorrente dalla data di pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Lazio.
2. In caso di mancato inizio dei lavori di coltivazione entro il termine perentorio di anni uno dalla data di pubblicazione della presente autorizzazione, questa si intende decaduta, *ipso iure*.
3. Nel caso in cui uno solo dei requisiti indispensabili, di seguito riportati: interesse socio economico sovracomunale, piena disponibilità dell'area di cava, capacità tecnico economica dell'impresa ad effettuare i lavori autorizzati, venisse a mancare, la presente autorizzazione si intende decaduta, *ipso iure*.
4. Il piano di coltivazione e di recupero ambientale allegato all'istanza, che si approva, dovrà puntualmente essere realizzato nel rispetto delle limitazioni disposte con la presente autorizzazione secondo gli elaborati visti dal dirigente dell'Area Attività Estrattive e Demanio Lacuale e di seguito elencati:
  - Relazione Tecnica;
  - Studio Impatto Ambientale;
  - Studio Impatto da Rumore;
  - Relazione sull'Interesse Sovracomunale;
  - RELAZIONE Tecnica e impianto di abbattimento polveri - Autorizzazione alle Emissioni in Atmosfera;
  - Elaborati cartografici:  
tav. 24 planimetria stato attuale, tav.25 planimetria tetto produttivo, tav. 26 letto produttivo, tav. 27 planimetria stato finale, tav. 28 sezioni topografiche e geominerarie, tav. 30 impianto di lavorazione, tav. 31 particolare uffici e fossa Imhoff,  
tavole (formato A3): Ia, Ib, Ic, 2,3,4 5a, 5b, 5c, da 6 a 23, 29, 32, 33a, 33b e 34,

- Documentazione Amministrativa;
  - Documento di Sicurezza e Salute, contenente tavola 01- all.3.
5. Prima dell'inizio dei lavori di coltivazione mineraria la società esercente dovrà realizzare, nell'ordine, i seguenti adempimenti:
- a. Stipulare polizza fideiussoria con le modalità previste all'articolo 1 della legge 348/1982, ovvero fideiussione bancaria rilasciata da azienda di credito oppure polizza fideiussoria assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni, indicando quale beneficiario il comune di Anguillara Sabazia e garantendo l'amministrazione comunale nel caso di parziale o totale difformità circa la realizzazione del progetto di recupero ambientale approvato e/o in caso di attivazione, a carico dell'esercente, di una delle procedure concorsuali previste dalla normativa vigente.  
La polizza fideiussoria dovrà garantire un importo non inferiore ad € 2.130.770,00 (€ Duemilioni-centotrentamila-settecentosettanta/00) fatto salvo l'obbligo di attenersi agli importi previsti dall'ultimo prezzario regionale vigente.  
In ogni caso tale polizza fideiussoria dovrà essere aggiornata almeno ogni tre anni rideterminando l'importo sulla base del prezzario regionale vigente per le opere ed i lavori pubblici.  
Il periodo di copertura della polizza fideiussoria dovrà eccedere di anni due rispetto alla data presunta di ultimazione dei lavori autorizzati dal presente atto e/o successive proroghe. Il contratto di polizza dovrà fare esplicito riferimento al presente atto.
  - b. Sottoscrivere apposita convenzione con il comune di Anguillara Sabazia così come disposto dall'articolo 14 della legge regionale 17/2004.
  - c. Redigere un crono programma che rappresenti la successione temporale realistica delle varie fasi lavorative, in cui la società intende suddividere le operazioni di realizzazione del progetto approvato, con almeno una planimetria a curve di livello, in adeguata scala di riduzione, per ognuna delle fasi previste.
  - d. Trasmettere copia della convenzione, copia della polizza fideiussoria, copia del piano topografico dei lavori, alla Regione Lazio – Direzione Regionale Sviluppo Economico e Attività Produttive – Area Attività Estrattive e Demanio Lacuale – via Rosa Raimondi Garibaldi n. 7 – 00145 Roma.
  - e. Rendere individuabile il perimetro dell'area autorizzata mediante l'apposizione in loco di termini lapidei georeferenziati in corrispondenza dei vertici dell'area stessa redigendo nel contempo il relativo verbale di delimitazione, alla presenza di personale dell'Area Attività estrattiva e demanio lacuale della Regione Lazio e di personale tecnico dell'Amministrazione Comunale.
  - f. Inviare denuncia di esercizio, così come previsto dall'articolo 24 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959 numero 128.
6. Dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni contenute nella pronuncia di verifica sull'applicabilità della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale espressa dall'Area regionale Valutazione di Impatto Ambientale con nota protocollo 178467 del 16 settembre 2009 e acquisita agli atti regionali con prot. n. 161725 del 24 settembre 2009 (Allegato 1).
7. L'area di cava è quella indicata nell'Allegato 2.
8. Le operazioni di estrazione del basalto dovranno essere eseguite secondo le modalità indicate nel piano di coltivazione approvato.
9. Il materiale di scoperta, nonché il materiale di scarto derivante dalla prima lavorazione del basalto, dovrà essere accantonato esclusivamente presso l'area di cava autorizzata, ed il recupero ambientale del sito estrattivo, dovrà avvenire secondo quanto previsto dalla legge regionale 17/2004

10. Non dovrà essere consentito ad estranei l'accesso al cantiere estrattivo se non in compagnia del Direttore Responsabile dei Lavori e/o di suo delegato.
11. Dovrà essere rispettato il piano di gestione dei rifiuti di estrazione presentato, ai sensi del decreto legislativo 30 maggio 2008 numero 117.
12. Dovrà essere trasmesso all'autorità competente e con cadenza almeno semestrale l'esito dei monitoraggi previsti all'articolo 11 comma 3 lettera c) del decreto legislativo 30 maggio 2008 numero 117.
13. Entro il 30 giugno di ogni anno dovrà essere trasmesso al Comune e alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive una perizia giurata che attesti lo stato di avanzamento del piano di coltivazione con l'indicazione dell'esatto quantitativo del materiale utile estratto al fine di versare al Comune il contributo per il recupero ambientale così come previsto all'articolo 15 della legge regionale 17/2004.
14. La società è tenuta al rispetto integrale di tutte le norme di sicurezza e salute, in particolare il Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, numero 128, il Decreto Legislativo 25 novembre 1996, numero 624 e il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, numero 81, nonché a tutte le disposizioni che l'organo di controllo competente in materia di Polizia Mineraria dovesse ritenere necessario.
15. Gli elaborati progettuali che qui si intendono definitivamente approvati, verranno restituiti alla società e al Comune debitamente vistati dal dirigente dell'Area e dovranno essere conservati con cura ed esibiti a semplice richiesta dagli organismi di controllo.
16. La presente autorizzazione è rilasciata senza pregiudizio per i diritti dei terzi o derivanti da altre leggi, ai soli fini dell'attività di cava.
17. Le richieste di varianti al Piano di coltivazione e/o di recupero ambientale approvato dovranno essere preventivamente autorizzate secondo quanto previsto dall'articolo 12 comma 7 della legge regionale 17/2004
18. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto ad attenersi alle disposizioni di legge e regolamentari nonché a tutte le prescrizioni che comunque venissero impartite dall'Autorità Regionale per il controllo e il regolare sfruttamento della risorsa mineraria.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni dalla pubblicazione.

La presente deliberazione sarà notificata alla Società ed inviata al Comune, nonché pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito web della Regione.

Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione, che risulta approvato all'unanimità.